

COMUNE DI MANFREDONIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 15/09/2014

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E
DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI**

Art. 1
OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Puglia del 15 dicembre 2008, n.34 (norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) nonché del DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria) e del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti.

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione del cadavere - dei resti mortali - di ossa, può essere eseguita soltanto in un forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune del decesso, in ossequio alla volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
- 3) in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- 4) per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è

sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato;

- 5) la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso;
- 6) dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari;
- 7) gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale o per via telematica nelle forme consentite dalla legge;
- 8) l'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- 9) le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b) Cremazione di resti mortali e di ossa

- 1) Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione di un specifico avviso nell'albo pretorio, legge R.P. del 15 dicembre 2008, n.34, comma 4.
- 2) Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.
- 3) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono essere avviati a cremazione.
- 4) Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
- 5) Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
- 6) Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della legge R.P. del 15 dicembre 2008, n.34, comma 5, possono essere disperse o affidate secondo le modalità e le prescrizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 3
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1) L'autorizzazione alla dispersione e all'affidamento delle ceneri viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune del decesso, nel rispetto dei principi dell'art.3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.130.
- 2) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione di cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o, in mancanza dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
- 3) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, ai soggetti indicati nell'art.13, comma 2, della legge R.P. del 15 dicembre 2008, n.34.
- 4) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
- 5) Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge R.P. 34/2008.
- 6) Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
- 7) In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
- 8) Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 4
LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - nel cinerario comunale di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - nei fiumi;
 - in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - in area privata aperta, e con il consenso del proprietario, escludendo l'esercizio di attività avente fine di lucro.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, nr. 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5
L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1) La competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio le ceneri dovranno essere disperse.
- 2) La presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal defunto, per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.
- 3) In mancanza di volontà espressa in tal senso in vita dal defunto, possono essere incaricati alla dispersione delle ceneri:
 - coniuge;
 - altri familiari aventi diritto;
 - esecutore testamentario;
 - legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
 - personale autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre;nella istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente avente titolo;
 - l'indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
 - che non sussistono impedimenti alla dispersione delle ceneri, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 6
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- 1) la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro;
- 2) la tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo è per il periodo concesso o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- 1) l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
- 2) la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
- 3) le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
- 4) ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;
- 5) l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
- 6) il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3.

Art. 7
L'AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'URNA

- 1) La competenza in ordine all'adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri o in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.
- 2) L'affidamento ad un familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'ufficio dello stato civile in ossequio alla volontà espressa in vita per iscritto dal defunto, anche nelle forme testamentarie previste dalla legge, oppure per volontà espressa verbalmente e riportata, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.
- 3) L'autorizzazione può riguardare urne precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
- 4) Se il defunto ha disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, le ceneri possono essere affidate al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi.
- 5) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è conservata nel cinerario comune, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

Art. 8
LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Gli aventi titolo di cui all'art.7 presentano all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manfredonia, nel cui territorio sarà conservata l'urna, richiesta di affidamento familiare dell'urna.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.
- 2) L'istanza può essere compresa nella domanda di autorizzazione alla cremazione, se il Comune in cui saranno conservate le ceneri coincide con il Comune di decesso.
 - 3) L'urna dovrà essere custodita in un luogo ben individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile, non di libero accesso, da collocarsi in un ambiente come disciplinato ai successivi artt.9 e 10 del presente Regolamento.
 - 4) L'istanza deve contenere una breve descrizione del luogo di conservazione allo scopo di evidenziare l'idoneità dello stesso ad impedirne la profanazione: Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 9
IL LUOGO DI CONSERVAZIONE DELL'URNA

- 1) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria a familiare è stabilito nell'ambito dell'edificio di residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato nella richiesta di autorizzazione.
- 2) La variazione di residenza comporta l'obbligo a segnalare ai servizi cimiteriali, da parte dell'affidatario, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. I servizi cimiteriali provvedono all'autorizzazione al trasporto e al trasferimento dell'urna nel nuovo luogo fatto salvo l'idoneità dello stesso alla conservazione.
- 3) La procedura di cui al precedente comma, è valida anche in caso di modifica del luogo a causa di decesso dell'affidatario.
- 4) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi, intendono recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
- 5) Ogni variazione di affidamento di urna cineraria deve essere trascritta in apposito registro, anche a tenuta informatica, con tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, anche in caso di trasferimento dell'urna in altro cimitero.
- 6) I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.

Art. 10

MODALITÀ CONSERVATIVE DELL'URNA PRESSO L'AFFIDATARIO

- 1) In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro o nicchia o tabernacolo che abbia destinazione stabile, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta ed idoneo a garantire quanto prescritto nell'autorizzazione.
- 2) Il colombaro o nicchia o tabernacolo è da intendersi il luogo nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul lato esterno del colombaro, nicchia o tabernacolo.
- 3) Il colombaro o nicchia o tabernacolo può essere individuale o plurimo, purché in quest'ultimo caso non superi la capienza di tre urne cinerarie. Ove non incorporato al suolo o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito, deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

Art. 11

DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.

Art. 12

CINERARIO COMUNE

Nel cinerario comune devono essere conservate le ceneri provenienti dai casi di cremazione contemplati dal presente Regolamento per i quali il defunto, i familiari i discendenti od altri aventi titolo, non abbiano provveduto diversamente.

Art. 13

DIRITTI E TARIFFE

- 1) Per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, sono dovuti diritti nella misura stabilita dalla Giunta municipale.
- 2) Per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe nella misura stabilite dalla Giunta Municipale.
- 3) Per l'uso del cinerario comune per la conservazione delle ceneri, di cui all'art.80, comma 3, del D.P.R. 285/1990, è dovuta una tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

Art.14

CONTROLLI E SANZIONI

- 1) Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art.107 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 2) Personale appositamente incaricato dal responsabile dei Servizi cimiteriali può procedere, in qualsiasi momento a controlli , anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri, nel luogo indicato dal familiare e sulle indicazioni ed idoneità del luogo di conservazione e potrà avvalersi, altresì, di personale qualificato della locale ASL FG.
- 3) La violazione delle disposizioni contenute all'articolo 4) del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sarà determinato dalla G.C. con separato atto.
- 4) Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42.
- 5) Qualora si riscontrano violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto con costituisca reato, ai sensi dell'art.411 del Codice Penale, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 15

REGISTRI COMUNALI

L'Ufficio dello Stato civile del Comune di Manfredonia predispone un apposito Registro sia per l'affidamento personale delle ceneri che per la dispersione delle ceneri nel quale deve essere annotato:

- 1) numero progressivo dell'autorizzazione;
- 2) generalità anagrafiche del defunto nonché dati relativi al decesso;
- 3) generalità anagrafiche dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata;
- 4) il luogo di dispersione delle ceneri;
- 5) indicazioni di eventuali variazioni in ordine all'affidamento delle ceneri;
- 6) i dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Puglia per le competenze ad essa spettanti.

Art. 16

INFORMAZIONE AI CITTADINI

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Sommario

art. 1	Oggetto e finalità.....	1
art. 2	Autorizzazione alla cremazione.....	1
art. 3	Affidamento e dispersione delle ceneri.....	3
art. 4	Luoghi di dispersione delle ceneri.....	4
art. 5	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	4
art. 6	Modalità di conservazione delle ceneri.....	5
art. 7	Autorizzazione all'affidamento dell'urna.....	5
art. 8	Domanda di autorizzazione.....	6
art. 9	Luogo di conservazione dell'urna.....	6
art.10	Modalità conservative dell'urna presso l'affidatario.....	7
art.11	Deposito provvisorio.....	7
art.12	Cinerario comune.....	7
art.13	Diritti e tariffe.....	7
art.14	Controlli e sanzioni.....	8
art.15	Registri comunali.....	8
art.16	Informazione ai cittadini.....	8